Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine e all'ordine europeo di partecipazione a distanza

Dossier n° 164 -
22 settembre 2026

Tipo e numero atto	*Proposta di regolamento COM(2026)313*
Data di adozione	*23 giugno 2026*
Base giuridica	*Articolo 82, paragrafo 1*
Settori di intervento	*Istruzione giudiziaria; cooperazione transfrontaliera; udienza giudiziaria; inchiesta giudiziaria; diritti della difesa; cooperazione giudiziaria in materia penale (UE); prova; spazio giudiziario europeo*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*26 agosto 2026 - II Commissione Giustizia*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*27 ottobre 2026*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

Finalità e contenuti

La proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commissione europea il 23 giugno 2026, apporta modifiche alla direttiva 2014/41/UE in materia di **ordine europeo di indagine penale** (**OEI**) e, al contempo, introduce **nuove disposizioni comuni** in materia di richieste di **partecipazione a distanza** da parte di **indagati**, **imputati** e **vittime di reato** alle udienze penali tenute in un altro Stato membro.

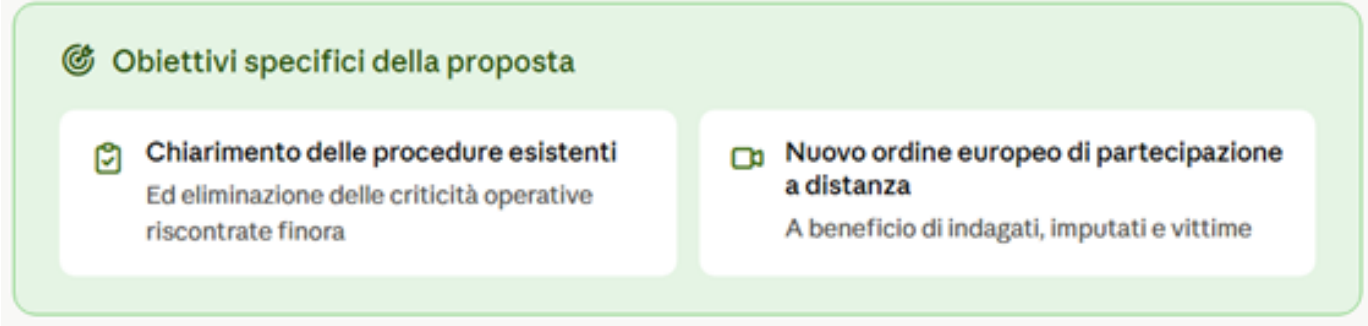
La proposta fa parte di un "pacchetto" legislativo volto, in via generale, a rafforzare la capacità di risposta dell'UE alla **criminalità transfrontaliera**, **organizzata e terroristica**, attraverso il sostegno all'azione degli Stati membri in materia di **sicurezza interna**, **prevenzione**, **individuazione** e **indagine** dei reati nonché la **collaborazione** tra autorità di contrasto e organi giudiziari degli Stati membri. Nel pacchetto sono incluse due proposte di regolamento volte a rafforzare il mandato dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (**Europol**) e dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (**Eurojust**) e una proposta di modifica del regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al

trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, gli organi ed organismi dell'Unione ("European Union data protection regulation" o "EUDPR"), finalizzata a estenderne l'applicazione anche alla Procura europea (EPPO). Per approfondimenti sul tema si rinvia al seguente dossier.
Tale ultima proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione che il 16 settembre 2026 ha approvato un documento recante una valutazione di conformità al principio di sussidiarietà e di parziale conformità al principio di proporzionalità.

Obiettivi

La proposta persegue **due obiettivi principali**:

1. **rafforzare** il funzionamento del quadro comune per l'**acquisizione delle prove** nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, anche riducendo le ambiguità giuridiche foriere di ritardi, dinieghi di esecuzione o garanzie procedurali incoerenti;
2. **ridurre** il numero di **processi transfrontalieri in contumacia** e, al contempo, attenuare i rischi di **vittimizzazione secondaria** delle persone offese dal reato limitando la necessità di viaggi frequenti, l'esposizione non necessaria ad ambienti stressanti o il confronto diretto con l'indagato o l'imputato in situazioni transfrontaliere.



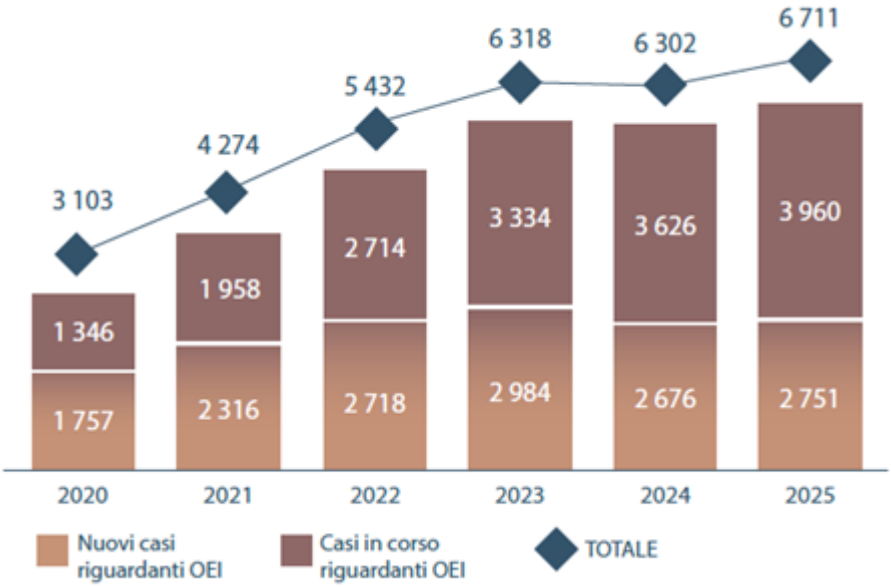
Sintesi delle misure proposte

In estrema sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier dedicata ai contenuti della proposta) la Commissione **prospetta** le seguenti **misure**:

1. l'istituzione di un **ordine europeo di partecipazione da remoto** (**OEPD**), vale a dire di una decisione giudiziaria per consentire a un indagato, imputato o vittima di reato di partecipare a una o più udienze del procedimento penale a distanza, tramite videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza, da un altro Stato membro;
2. la disciplina espressa della **sorveglianza transfrontaliera a fini probatori**;
3. l'ampliamento della definizione di "**telecomunicazioni**", che comprende tutte le comunicazioni, compresi sia il **contenuto** della comunicazione sia i **dati** ad essa **associati**, trasmesse tramite reti di comunicazione elettronica o tramite servizi di comunicazione elettronica, come definite dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
4. interventi di modifica **puntuali** e **mirati** riguardanti, tra l'altro, le **definizioni** rilevanti ai fini della direttiva sull'**ordine europeo di indagine** (**OEI**), il contenuto e la forma dell'ordine, nonché disposizioni in materia di **osservazione transfrontaliera** e di **richieste di consenso** per usare come prove informazioni scambiate in precedenza.

Contesto giuridico, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

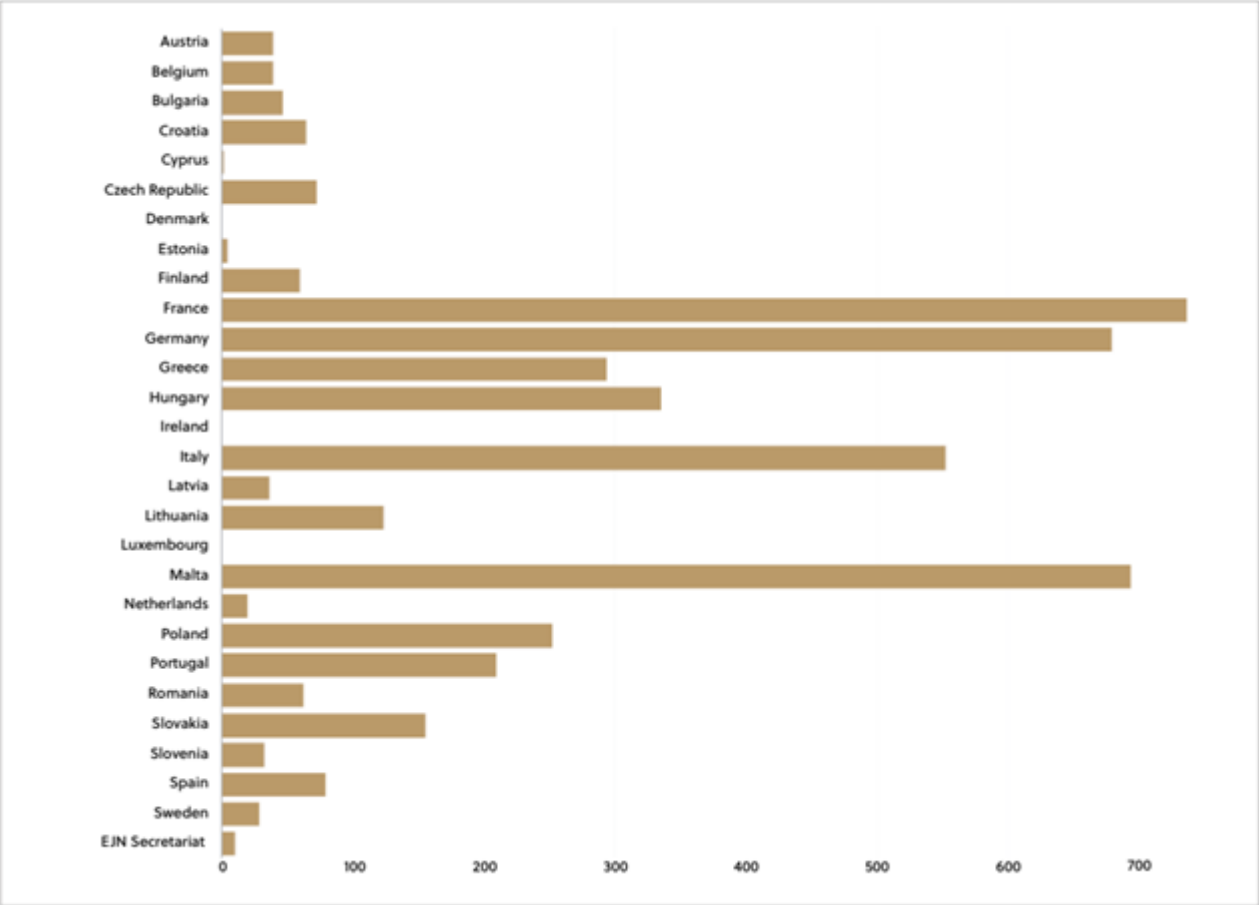
Dall'avvio della sua applicazione nel maggio 2017, l'ordine europeo di indagine si è affermato come strumento centrale per l'**acquisizione transfrontaliera** di prove in materia penale, sostituendo in larga parte le tradizionali richieste di assistenza giudiziaria reciproca.
Il decimo ciclo di valutazioni reciproche (2023-2024), conclusosi con relazione finale del Consiglio, ha confermato l'**utilizzo intensivo** dell'OEI, riscontro corroborato dai dati operativi di **Eurojust**, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria in materia penale, e della **Rete giudiziaria europea** (RGE).
In particolare, secondo la relazione annuale 2025, Eurojust ha continuato a fornire supporto e consulenza alle autorità nazionali durante l'intero procedimento relativo ad un ordine europeo di indagine penale, dalla fase di **redazione** a quella di **esecuzione**. In particolare, nel 2025 circa 6,700 casi Eurojust hanno riguardato un OEI, di cui quasi 2,751 mila sono stati casi nuovi, con un aumento di quasi il 7% rispetto all'anno precedente. Nel 2020 poco più di un terzo dei casi Eurojust riguardava un OEI; nel 2025 la quota è salita a quasi la metà, a dimostrazione della crescente importanza del supporto di Eurojust per questo strumento.



La relazione annuale sottolinea altresì il ruolo di assistenza svolto da Eurojust in particolare nei seguenti ambiti:

- l'**audizione di indagati** e le formalità e garanzie procedurali applicabili, che possono variare da uno Stato membro all'altro;
- l'**intercettazione di telecomunicazioni**, soggetta a condizioni e procedure diverse nei vari Stati membri;
- l'**uso di dispositivi tecnici** per tracciare gli **spostamenti** e registrare **suoni e immagini**, che, stando alla relazione, non risulta disciplinato in modo chiaro dalla vigente direttiva OEI e, pertanto, ha dato luogo a difficoltà pratiche, in particolare per quanto riguarda la possibilità di un'autorizzazione *ex post*.

Il grafico seguente illustra, invece, il **numero** di casi riguardanti l'ordine europeo di indagine (OEI) seguiti dai **punti di contatto** della Rete giudiziaria europea (**RGE**) per **Stato membro**, nel **biennio 2023-2024** (fonte: Rapporto annuale della Rete giudiziaria europea in materia penale).
L'**Italia** si colloca al **quarto posto** per numero di casi OEI seguiti tramite i punti di contatto RGE, subito dopo Francia, Malta e Germania.



Il quadro giuridico vigente (a cura del Servizio Studi)

L'**ordine europeo di indagine** (OEI), come definito dalla direttiva (UE) 2014/41, è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro (cd. Stato di emissione) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (cd. Stato di esecuzione) **al fine di raccogliere elementi di prova**. Si precisa che l'OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. Inoltre, l'emissione di un ordine europeo di indagine può essere richiesta da un indagato o da un imputato ovvero dal difensore di questi ultimi.

La disciplina relativa all'ordine europeo di indagine (cd. OEI) è contenuta, a livello sovranazionale, nella direttiva (UE) 2014/41 adottata il 3 aprile 2014. Quest'ultima si articola in 7 Capi, i quali regolano, rispettivamente:L'OEI a livello generale (Capo I);

- Le procedure e le garanzie per lo Stato di emissione (Capo II);
- Le procedure e le garanzie per lo Stato di esecuzione (Capo III);
- La disciplina specifica per determinati atti di indagine (Capo IV);
- La regolamentazione delle dell'OEI relativo ad intercettazione di telecomunicazioni (Capo V);
- L'adozione di provvedimenti provvisori (Capo VI);
- Le disposizioni finali (Capo VII).

L'autorità competente ad adottare un OEI all'interno dello Stato di emissione (cd. **autorità di emissione**) può essere: un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato ovvero qualsiasi altra autorità competente, definita come tale dallo Stato di emissione (in quest'ultimo caso l'OEI è comunque convalidato da un organo giurisdizionale). Invece, la cd. **autorità di esecuzione** è l'organo competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione in conformità alla direttiva presso lo Stato di esecuzione (articolo 2).

L'OEI può essere adottato all'interno di procedimenti penali ovvero all'interno di procedimenti avviati da autorità amministrative o da autorità giudiziarie per la repressione di fatti punibili in conformità al diritto nazionale e la cui decisione può dar luogo all'instaurazione di un procedimento penale (articolo 4).
Per espressa previsione dell'articolo 5, l'OEI **deve contenere** informazioni come:

- i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove presente, all'autorità di convalida;
- l'oggetto della richiesta e i motivi che la supportano;
- le informazioni necessarie sulla persona o sulle persone interessate;
- una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;
- una descrizione dell'atto o degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere.

L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni (articolo 6):

- l'emissione dell'OEI è **necessaria** e **proporzionata** ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata;
- l'atto di indagine oggetto dell'OEI è consentito anche in casi analoghi dal diritto interno.

L'OEI viene quindi trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione e qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale avviene direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. Per la trasmissione dell'OEI può essere utilizzato il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea (RGE) (articolo 7).
Il riconoscimento e l'esecuzione dell'OEI avvengono, a cura dell'autorità di esecuzione, senza alcuna ulteriore formalità, adottando immediatamente tutte le misure necessarie, secondo le stesse modalità che sarebbero osservate qualora l'atto di indagine fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, salvo che quest'ultima adduca uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione indicati prescritti dalla direttiva (articolo 9).
Tra i **motivi** per cui un OEI può essere **non riconosciuto** o **non eseguito** figurano (articolo 11):

- la presenza di immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI, o specifiche norme relative alla libertà di stampa;
- la possibile lesione di interessi essenziali di sicurezza nazionale;
- la violazione del principio del *ne bis in idem*;
- il reato non è stato commesso all'interno dello Stato di emissione, mentre è stato commesso interamente o parzialmente nello Stato di esecuzione e per l'ordinamento di quest'ultimo la condotta non integra reato;
- la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi specifici reati come quelli di terrorismo o tratta di esseri umani, e questi siamo punibili nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 15, il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione allorquando:

- l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso;
- gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.

L'articolo 10 consente allo Stato di esecuzione di disporre un **atto di indagine alternativo** a quello richiesto nell'ordine di indagine europeo, nei casi in cui:

- l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione;
- l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia disponibile in un caso interno analogo;
- l'atto di indagine alternativo assicura lo stesso risultato dell'atto richiesto nell'OEI con mezzi meno intrusivi.

Per quanto concerne i **termini** per il **riconoscimento** o l'**esecuzione**, la direttiva prescrive che la decisione abbia luogo con la stessa celerità e priorità usate in casi interni analoghi. Nello specifico, tale decisione deve essere adottata **entro 30 giorni** dalla ricezione dell'OEI. Il predetto termine può essere eventualmente prorogato per un massimo di 30 giorni, previa informativa all'autorità competente dello Stato di emissione. Successivamente, l'autorità di esecuzione **deve compiere l'atto di indagine** senza ritardo ed **entro 90 giorni** dalla decisione di riconoscimento o esecuzione (articolo 12). L'autorità di esecuzione deve inoltre trasferire all'autorità di emissione, senza indebito ritardo, le prove acquisite o già in suo possesso; se richiesto nell'OEI e consentito dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI (articolo 13). L'articolo 14 disciplina i mezzi di impugnazione, previsti in favore del soggetto interessato e del suo difensore, attivabili nei confronti del provvedimento di emissione dell'OEI, nonché nei riguardi del riconoscimento e dell'esecuzione di quest'ultimo.
Nella procedura volta ad acquisire la prova deve essere, in ogni caso, assicurata la riservatezza dell'indagine (articolo 19) e il rispetto dei diritti fondamentali e dei princìpi sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, compresi i diritti alla difesa delle persone sottoposte a procedimento penale (articolo 1).
Lo Stato di esecuzione, salva contraria disposizione, deve sostenere tutti i costi gravanti nel proprio territorio e connessi all'esecuzione di un OEI. Tuttavia, qualora ritenga che tali costi siano eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione delle spese o di modifica dell'OEI (articolo 21).
Sono previste disposizioni specifiche per determinati atti di indagine, che richiedano il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni relative a conti bancari o ad altre operazioni finanziarie, le consegne controllate o le operazioni di infiltrazione (articoli 22-29).
Con specifico riferimento all'audizione mediante videoconferenza, l'articolo 24 prevede per le autorità dello Stato di emissione la possibilità di ascoltare una persona in qualità di testimone o di perito e che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva, attraverso l'emissione di un OEI *ad hoc*. La stessa facoltà è prevista qualora debba essere ascoltato un indagato o un imputato.
Si precisa, infine, che è possibile ricorrere all'OEI anche per le operazioni di intercettazione di telecomunicazioni (articoli 30 e 31). In tal caso, l'OEI deve contenere: informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione; la durata auspicata dell'intercettazione; sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito. Inoltre, l'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato.

Quadro normativo nazionale

L'articolo 36 della direttiva (UE) 2014/41 individuava la data del 22 maggio del 2017 quale termine ultimo per il recepimento del provvedimento europeo da parte degli Stati membri. A tal proposito, l'Italia ha recepito la direttiva attraverso il D.lgs. n. 108 del 2017, entrato in vigore il 28 luglio 2017.
Il decreto si compone di 46 articoli, ripartiti in tre titoli ("Disposizioni di principio e definizioni", "Richiesta dall'estero" e "Procedura attiva").
Il **Titolo I** (artt. 1-3) reca:

- le disposizioni di principio, che impongono che la disciplina inerente all'attuazione dell'OEI sia conforme ai principi costituzionali e a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- le definizioni rilevanti, mutuate dalla direttiva europea;

- la disciplina del trattamento dei dati personali.

Il **Titolo II** (artt. 4-26) regola la **procedura** di gestione di un OEI, proveniente da altro Stato membro, da parte dell'Italia in qualità di Stato di esecuzione.
Il riconoscimento dell'OEI compete al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui devono compiersi gli atti. Il PM è, pertanto, tenuto ad adottare decreto motivato di riconoscimento nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta (e comunque non oltre 60 giorni), e l'OEI deve essere eseguito nei successivi 90 giorni.
Quando l'autorità di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il PM riconosce l'OEI e fa richiesta di esecuzione al GIP.
Tra gli aspetti più rilevanti regolati dal presente Titolo figurano:
- il principio di proporzione dell'OEI;
- la partecipazione dell'autorità di emissione all'esecuzione dell'OEI (tale partecipazione può avvenire attraverso la costituzione di una squadra investigativa comune);
- i motivi che comportano il rifiuto di riconoscimento o di esecuzione di un OEI (come l'incompletezza o la manifesta erroneità delle informazioni contenute nell'ordine, la presenza di immunità, il possibile pregiudizio per la sicurezza nazionale, la possibile violazione dell'art. 6 del TUE o della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il difetto di doppia incriminazione);
- le modalità di trasmissione delle prove all'autorità di emissione;
- l'opposizione dell'indagato o del suo difensore al GIP contro il decreto di riconoscimento.

Il Titolo II, inoltre, detta puntuali disposizioni con riferimento a **specifici atti di indagine**, tra cui:
- le modalità e le condizioni di trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova;
- le audizioni mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva, nonché mediante teleconferenza dell'indagato, dell'imputato, di testimoni, di consulenti o di periti (v. *infra*);
- l'ottenimento di Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari;
- le operazioni sotto copertura;
- le condizioni, le modalità e lo svolgimento delle intercettazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana
- i provvedimenti di sequestro probatorio.

Il Titolo III (artt. 27-46), invece, disciplina la **procedura attiva** di emissione dell'OEI da parte dell'Italia e la sua esecuzione in altro Stato membro dell'UE. A tal riguardo, si prevede che il PM e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione. Il PM, previo accordo con l'autorità di esecuzione, può partecipare direttamente, o far partecipare uno o più ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'OEI. Tra gli altri aspetti disciplinati figurano:
- il contenuto dell'OEI;
- l'OEI emesso su richiesta della difesa;
- disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero.

Il Titolo III, inoltre, reca la puntuale disciplina per determinati atti di indagine, in maniera analoga e speculare alle previsioni contenute nel Titolo II.

I principi della Corte di Giustizia in merito all'OEI

La Corte di Giustizia dell'UE ha avuto modo di delineare alcuni principi di diritto concernenti l'applicazione dell'istituto dell'OEI.
Nella sentenza del **9 gennaio 2025** (**C-583/23**, **Delda**) la CGUE ha **circoscritto l'ambito materiale** dell'OEI. In particolare, i giudici hanno escluso che, alla luce di quanto prescritto dagli

artt. 1 ("Ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione") e **3** ("Ambito di applicazione dell'OEI") della **direttiva**, possano costituire ordini europei di indagine:

- la richiesta di uno Stato membro verso l'autorità giudiziaria di altro Stato di notificare a una persona un'ordinanza di rinvio a giudizio;
- la richiesta di uno Stato membro verso l'autorità giudiziaria di altro Stato di collocare una persona in custodia cautelare per fini diversi dal trasferimento delle persone detenute (cfr. artt. 22 e 23 della direttiva).

Allo stesso modo, è stato asserito che la richiesta di consentire a una persona di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nell'ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda costituisce un OEI solo nei casi in cui tale audizione sia diretta a raccogliere elementi di prova.

Anche la pronuncia del **18 dicembre 2025** (**C-325/24**, **Bissilli**) mira a circoscrivere l'ambito di operatività dell'OEI. A tal proposito, i giudici hanno chiarito che un OEI si configura, tra l'altro, nei casi in cui la richiesta abbia ad oggetto il trasferimento temporaneo, nel territorio dello Stato di emissione, di una persona detenuta in un altro Stato membro, al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato durante il processo a suo carico, ovvero l'organizzazione, da parte dello Stato di esecuzione, di un'audizione mediante videoconferenza di tale persona sempre in qualità di imputato, al fine di ottenere elementi probatori e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell'assunzione di prove.

Con riguardo alle nozioni di "**autorità giudiziaria**" e "**autorità di emissione**" (cfr. art. 2 della direttiva), sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:

- rientra nelle predette nozioni la figura del PM o della procura di uno Stato membro indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe sussistere nei confronti del potere esecutivo, nonché dalla possibile esposizione da parte della procura ad ordini o istruzioni, diretti o indiretti, derivanti dal potere esecutivo nell'ambito dell'adozione di un ordine europeo di indagine (**sentenza 8 dicembre 2020**, **C-584/19**, **Staatsanwaltschaft Wien**);
- il PM non è competente ad adottare un OEI nei casi in cui per procedure nazionali analoghe l'atto di indagine ricade nella competenza esclusiva del giudice. Nel caso di specie, si trattava dell'acquisizione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni (**sentenza 16 dicembre 2021**, **C 724-19**, **HP**);
- l'amministrazione tributaria di uno Stato membro che, nonostante l'appartenenza al potere esecutivo, conduce, in conformità al diritto nazionale, indagini penali tributarie in modo autonomo, in luogo della Procura e assumendo i diritti e gli obblighi conferiti a quest'ultima non rientra nella nozione di "autorità di emissione" di cui all'art. 2, lett. c), punto i), bensì nella nozione di "autorità di emissione" *sub* art. 2, lett. c), punto ii). Pertanto, l'OEI adottato da tale amministrazione deve essere convalidato da un organo giurisdizionale (**sentenza 2 marzo 2023**, **C-16/22**, **Staatsanwaltschaft Graz**).

Con riferimento ai **rimedi giurisdizionali** attivabili avverso l'OEI, con la pronuncia dell'**11 novembre 2021** (**C-852/19**, **Gavanozov**) la Corte ha affermato che l'art. 6 della direttiva ("Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI) osta all'emissione, da parte dell'autorità competente di uno Stato membro, di un ordine avente ad oggetto perquisizioni e sequestri, nonché l'organizzazione di un'audizione di testimoni mediante videoconferenza qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo d'impugnazione contro l'emissione di detto ordine europeo di indagine. Peraltro, la mancata previsione dei predetti mezzi di impugnazione si pone in diretto contrasto con l'art. 14 della medesima direttiva.

In materia di OEI concernenti le **intercettazioni** in cui non è necessaria l'assistenza tecnica dello Stato membro in cui è situato l'indirizzo da intercettare (cfr. art. 31 direttiva), la CGUE ha asserito che una misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su internet, costituisce un'"intercettazione di telecomunicazioni", ai sensi dell'art. 31, che deve essere

notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all'intercettazione. Lo Stato di intercettazione (ossia quello che autorizza l'intercettazione) che non sia in grado di individuare l'autorità competente dello Stato membro notificato, può indirizzare la notifica delle operazioni a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato ritenuta idonea a tal fine (**sentenza 30 aprile 2024**, **C-670/22**, **M.N.**).

Focus sulla partecipazione a distanza

Come anticipato nei paragrafi che precedono, la direttiva 2014/41/UE e il D.lgs. n. 108 del 2017 recano la disciplina inerente all'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva, nonché l'audizione mediante teleconferenza.
A tal riguardo, l'**art. 24** della direttiva specifica che qualora una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone, perito, indagato o imputato dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell'audizione dei predetti soggetti.
L'esecuzione del suddetto OEI può essere rifiutata, oltre che per i motivi di cui all'art. 11 (v. *supra*), se, alternativamente:

- la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso;
- l'esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

Le modalità operative attraverso cui si svolge l'audizione sono concordate tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, tra cui la convocazione del soggetto da sentire. Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.
All'interno delle audizioni effettuate mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva sono garantite:

- la presenza di un interprete e di un rappresentante dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona;
- le misure di protezione della persona da ascoltare;
- le informazioni, rese agli indagati o agli imputati, dei propri diritti procedurali.

Al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.
L'**art. 25**, invece, prevede la possibilità di sentire testimoni o periti mediante teleconferenza. In tali casi si applicano in quanto compatibili le disposizioni prescritte dall'art. 24.
A livello nazionale, gli artt. 18, 19 e 39 del D.lgs. n. 108 del 2017 danno attuazione alle disposizioni contenute nei richiamati artt. 24 e 25 della direttiva.
Nello specifico, gli artt. 18 e 19 disciplinano le audizioni tramite videoconferenza e teleconferenza nei casi in cui l'Italia è lo Stato di esecuzione.
L'**art. 18** dispone che l'esecuzione della richiesta di audizione mediante **videoconferenza** dell'indagato, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorità di emissione circa le modalità dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. L'audizione dell'indagato o dell'imputato può avvenire solo previo consenso di questi. L'ordine di esecuzione da parte del PM è trasmesso al GIP quando l'atto di indagine ricade nelle competenze di quest'ultimo.
Il PM e il GIP, nell'ambito dele rispettive attribuzioni:

- nominano un interprete se necessario;
- identificano la persona da ascoltare;
- notificano l'ora e il luogo della comparizione;
- citano il testimone, il consulente tecnico o il perito;
- invitano l'indagato o l'imputato a comparire.

L'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione. Inoltre, il verbale dell'audizione è trasmesso all'autorità di emissione.

L'**art. 19** stabilisce che su richiesta dell'autorità di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato può essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non è opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorità di emissione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.

L'**art. 39**, invece, regola la richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva proveniente dall'Italia in qualità di Stato di emissione dell'OEI. A tal riguardo, il PM o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, un OEI per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici, persone informate dei fatti, nonché, qualora vi sia consenso, dell'indagato o dell'imputato mediante videoconferenza, a condizione che l'autorità di esecuzione abbia la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.

L'OEI può esse emesso:

- quando ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la presenza degli auditi sul territorio nazionale;
- quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;
- si tratta di operatori sotto copertura o di persone ammesse a programmi di protezione.

Se l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine può metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorità centrale. L'autorità giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.

Coerenza della proposta con il quadro giuridico dell'UE vigente

Le modifiche mirate contenute nella proposta di direttiva sono presentate dalla Commissione come coerenti e complementari:

1. alla Convenzione UE sull'**assistenza giudiziaria in materia penale** (2000), che introduce una procedura per il consenso all'uso probatorio di informazioni scambiate spontaneamente tra autorità giudiziari
2. alla Convenzione di applicazione dell'**Accordo di Schengen**
3. alla direttiva sullo **scambio di informazioni tra autorità di contrasto**, che introduce una procedura analoga per l'uso probatorio di informazioni già scambiate tra tali autorità.

Come anticipato, recando modifiche al quadro dell'ordine europeo di indagine secondo la Commissione la proposta punta ad agevolare la cooperazione transfrontaliera e, di conseguenza, risulta coerente anche con le proposte di revisione dei regolamenti sia di Eurojust che Europol.

Le motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa della proposta sono esposte in dettaglio le motivazioni alla base dell'iniziativa.

Anzitutto, la Commissione riporta che, come sottolineato nella relazione finale sul decimo ciclo di valutazioni, condotto con il supporto dei dati di Eurojust e RGE, sussistono **interpretazioni divergenti** o **lacune normative** negli Stati membri riguardo a **quattro profili** applicativi della direttiva 2014/41/UE:

- l'utilizzo delle prove per **finalità diverse** da quella originaria e il loro successivo trasferimento;
- la definizione di "**intercettazione di telecomunicazioni**";
- l'uso di **dispositivi tecnici di registrazione** e il rapporto tra l'ordine europeo di indagine (OEI) e le **osservazioni transfrontaliere** ai sensi dell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;

> Ai sensi di tale disposizione, gli agenti di uno Stato membro che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro Paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione – o, come parte necessaria di detta indagine, una persona nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della persona suddetta – sono autorizzati a **continuare questa osservazione nel territorio di un altro Stato membro**, se quest'ultimo ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera in base a una domanda di assistenza preventivamente presentata e debitamente giustificata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.

- l'utilizzo probatorio di informazioni già scambiate in ambito di contrasto.

Nella relazione illustrativa si riportano anche le indicazioni del gruppo ad alto livello sull'accesso ai dati per un'efficace attività di contrasto, nonché le posizioni convergenti di Eurojust, della RGE e del forum ad alto livello sul futuro della giustizia penale dell'UE, che hanno confermato la necessità di un intervento legislativo mirato.

Secondo la relazione illustrativa, inoltre, anche l'intervento in materia di **partecipazione transfrontaliera a distanza** alle udienze penali si rende **necessario** in quanto solo alcuni Stati membri sono dotati di un quadro giuridico in materia e le differenze di disciplina possono variare notevolmente da un ordinamento all'altro. Tale frammentazione normativa – prosegue la relazione – mette a rischio la tutela dei diritti procedurali delle persone coinvolte e ostacola una cooperazione giudiziaria efficace.

Valutazione di impatto

La proposta **non** è accompagnata da **valutazione di impatto**.

La Commissione motiva tale scelta, in primo luogo, in ragione della **mancanza di opzioni alternative**.

Fa presente altresì che la direttiva sull'OEI è già stata oggetto di un'esaustiva valutazione nell'ambito del decimo ciclo di valutazioni reciproche del Consiglio (vd. *supra*), i cui lavori hanno evidenziato una gamma limitata di alternative politiche percorribili, sulle quali l'attuale revisione si fonda direttamente, recependone le raccomandazioni.

A ciò si aggiunge, secondo la Commissione, l'**assenza di un impatto economico, sociale o ambientale negativo rilevante**, data la natura prevalentemente **tecnica** e **procedurale** sia della direttiva originaria sia delle modifiche proposte, che incidono principalmente sulle autorità pubbliche impegnate nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera piuttosto che su cittadini e imprese, per i quali si prefigurano anzi effetti positivi, tra l'altro, in termini di maggiore certezza del diritto.

Sul piano dei **costi**, la Commissione osserva che gli oneri per le autorità pubbliche sono ritenuti sostenibili. In luogo della valutazione d'impatto, la relazione illustrativa informa che la proposta sarà comunque corredata da un **documento di lavoro** dei servizi della Commissione, che ne

illustrerà il contesto politico, la definizione del problema, le scelte compiute, gli impatti attesi e le modalità di monitoraggio.
Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò non possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione e che pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.
Da ultimo la Camera, con la risoluzione approvata in Assemblea lo scorso 28 maggio in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha, tra l'altro, denunciato come la mancata presentazione di valutazioni di impatto da parte della Commissione europea, in relazione a gran parte delle proposte legislative presentate nell'attuale ciclo istituzionale, configuri una evidente ***violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2****. Secondo la risoluzione, inoltre, tale omissione ha l'effetto di non rendere verificabile la scelta delle varie opzioni regolative disponibili e di limitare fortemente anche la capacità dei Parlamenti nazionali e degli altri attori interessati di valutare gli effetti ordinamentali come pure quelli economici e sociali delle iniziative legislative dell'UE. La Camera ritiene pertanto necessario, per garantire il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessario e che esse siano sempre fondate su valutazioni di impatto.*
Anche il Mediatore europeo ha adottato una raccomandazione con cui ha criticato il modo in cui la Commissione europea ha applicato le proprie norme volte a "legiferare meglio" durante la preparazione di diverse proposte legislative. La raccomandazione evidenzia alcune carenze procedurali che potrebbero costituire un caso di cattiva amministrazione, in particolare l'interpretazione estensiva del concetto di urgenza, utilizzata per eludere le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche.

Impatto sui diritti fondamentali

Secondo la Commissione, la proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, quali in particolare il diritto a un **ricorso effettivo** e a un giudice imparziale (art. 47), enunciato anche all'art.13, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e il principio di **presunzione di innocenza** (art. 48).

In particolare, secondo la Commissione la direttiva proposta rafforza le tutele nell'intero sistema dell'OEI e degli altri strumenti di raccolta probatoria in materia penale, prevedendo:

- garanzie specifiche legate all'emissione e alla convalida dell'OEI, a tutela della persona interessata;
- un controllo di proporzionalità da parte dell'autorità di esecuzione, a presidio dei diritti procedurali e fondamentali;
- meccanismi di notifica per gli atti investigativi transfrontalieri che non richiedono assistenza di un altro Stato membro, al fine di coinvolgere lo Stato in cui si trova la persona interessata.

Secondo la Commissione, anche le disposizioni sulla partecipazione a distanza alle udienze penali (OEPD) sono rispettose dei diritti fondamentali in quanto fissano condizioni rigorose per emissione ed esecuzione, corredate di garanzie procedurali e rimedi giurisdizionali, per assicurare che la modalità a distanza non pregiudichi l'equità del procedimento né l'esercizio dei diritti procedurali (incluso, tra l'altro, il requisito del consenso).

Consultazione dei portatori di interesse

La Commissione informa che è stata, invece, effettuata un'ampia **consultazione dei portatori di interessi**, articolata in consultazioni mirate con le autorità degli Stati membri e, tra l'altro, le competenti Agenzie dell'UE e in riunioni con esperti della materia.
La Commissione sottolinea che è emerso un ampio sostegno all'idea di intervenire sulla direttiva attraverso modifiche mirate, piuttosto che con una revisione complessiva.

Per quanto riguarda gli **atti di indagine transfrontalieri**, i soggetti coinvolti hanno segnalato le criticità legate all'acquisizione di prove mediante osservazione transfrontaliera e dispositivi tecnici di registrazione, auspicando l'introduzione di disposizioni specifiche al riguardo, nonché una definizione più chiara del concetto di "intercettazione di telecomunicazioni" e della relativa procedura di notifica. Sono altresì emerse posizioni non uniformi sulla necessità di chiarire le norme sull'utilizzo delle prove per finalità diverse da quelle originarie, con alcuni favorevoli a una procedura semplificata per definire e revocare condizioni d'uso specifiche, e sulla gestione delle informazioni scambiate, spontaneamente o meno, tra autorità di contrasto, anche in ragione delle divergenze tra i quadri giuridici nazionali. Sono stati inoltre richiesti chiarimenti puntuali sull'ambito di applicazione dell'OEI e sulla definizione di "autorità di emissione".

Sul fronte della **partecipazione a distanza ai procedimenti penali**, i portatori di interessi hanno condiviso in modo ampio l'obiettivo di un quadro giuridico UE dedicato, sottolineando però la necessità di preservare l'equità del procedimento e i diritti procedurali delle persone coinvolte. La maggior parte dei portatori di interesse ha sottolineato l'esigenza di garanzie specifiche riguardo al **consenso** della persona interessata, alla **riservatezza** delle comunicazioni con il difensore, ai **rimedi** per i guasti tecnici e alla **tutela** di **persone vulnerabili** e **minori**. Tuttavia, sono state registrate divergenze in merito, tra l'altro, all'**ammissibilità** di **deroghe** al consenso e all'eventuale previsione di rimedi giurisdizionali ulteriori rispetto a quelli già previsti dallo Stato di emissione.

Principali contenuti della proposta

La proposta di regolamento consta complessivamente di **sessantacinque articoli**.
Come precisato dalla Commissione, la maggior parte delle disposizioni relative all'ordine europeo di indagine riproduce, con la tecnica della **rifusione**, il testo attualmente in vigore della direttiva 2014/41/UE. Le disposizioni relative all'ordine europeo di partecipazione a distanza costituiscono disciplina ***ex novo***, non modificativa di previgenti disposizioni.

Oggetto e definizioni generali

L'**articolo 1** descrive l'**oggetto** della direttiva, costituito da:

- l'emissione, il riconoscimento ed l'esecuzione sia di **ordini europei d'indagine** (**OEI**) sia di **notifiche urgenti** per l'**osservazione transfrontaliera** e notifiche per atti di indagine transfrontalieri che non richiedono l'assistenza tecnica di un altro Stato membro, compreso il diritto dello Stato membro notificato di opporsi;
- l'emissione di **richieste di consenso** per usare come **prove informazioni scambiate in precedenza** tra autorità di contrasto o spontaneamente tra autorità giudiziarie;
- l'emissione, il riconoscimento e l'esecuzione di **ordini europei di partecipazione a distanza** (**OEPD**) che consentano a un indagato, un imputato o una vittima di reato che abbia lo *status* giuridico di parte di un procedimento penale di partecipare a distanza a una o più audizioni o udienze del procedimento penale mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza da un altro Stato membro.

L'**articolo 2** reca le **definizioni** rilevanti ai fini dell'applicazione della direttiva, tra cui la nozione di "**telecomunicazioni**", ossia qualsiasi comunicazione, compresi il contenuto della comunicazione stessa e i dati associati, trasmessa mediante reti di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica, secondo le definizioni del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Ordine europeo di indagine:definizione, condizioni di emissione ed esecuzione

Agli **articoli** da **3** a **21**, che aprono il **Titolo II** (Capi I-III) sono dettate norme in materia di **cooperazione transfrontaliera** per l'acquisizione di **prove in materia penale**.
In particolare, l'**articolo 3** riconfigura la **definizione** di OEI, quale decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente dello Stato di emissione per compiere uno o più atti di indagine specifici ai fini di acquisire prove. Se strettamente necessario per l'esecuzione di tali atti di indagine, l'autorità di emissione può anche richiedere la notificazione o comunicazione degli atti processuali alla persona interessata.
L'**articolo 4** ne ridefinisce l'**ambito di applicazione**, precisando che l'OEI si applica anche alla notificazione o comunicazione di atti processuali alla persona interessata, l'**articolo 5** elenca i tipi di **procedimento** per i quali l'ordine può essere emesso e l'**articolo 6** ne fissa il **contenuto** e la **forma**.
Sul versante dello **Stato di emissione**, l'**articolo 7** disciplina le condizioni per l'emissione e la trasmissione di un ordine di indagine, che devono risultare **necessarie** e **proporzionate** ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata. Gli **articoli 8 e 9** regolano, rispettivamente, la **procedura di trasmissione** tra autorità di emissione e di esecuzione e le caratteristiche di un OEI collegato a un ordine precedente.
Sul versante dello **Stato di esecuzione**, l'**articolo 10** stabilisce l'**obbligo** di **riconoscere** ed eseguire l'OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni contenute nella direttiva, mentre l'**articolo 11** disciplina il ricorso a un **atto di indagine** diverso da quello richiesto ed elenca gli atti sempre eseguibili. L'**articolo 12** elenca i motivi in presenza dei quali l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI; gli articoli da 13 a 15 stabiliscono rispettivamente i **termini** per il riconoscimento o l'esecuzione, la disciplina del **trasferimento delle prove** e i **motivi** che ne consentono il **rinvio**, mentre l'**articolo 16** impone il relativo obbligo informativo verso l'autorità di emissione.

Mezzi di impugnazione. garanzie e responsabilità

L'**articolo 17** definisce i **mezzi di ricorso** che gli Stati membri devono garantire, equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo; gli **articoli 18 e 19** disciplinano rispettivamente la responsabilità penale e civile dei funzionari coinvolti nell'esecuzione dell'OEI, mentre l'**articolo 20** stabilisce l'obbligo di riservatezza.

Condizioni per l'uso ed il trasferimento successivo delle informazioni e delle prove

L'**articolo 21** fissa le **condizioni** per l'**uso** e il **trasferimento successivi** delle informazioni o delle prove acquisite tramite OEI. Entrambe le operazioni richiedono, di regola, il **consenso preliminare** dell'autorità di esecuzione, negabile solo per motivi tassativi (sussistenza di un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione di un OEI, pregiudizio a indagini in corso, violazione delle norme UE su protezione dei dati), con una **deroga** per le situazioni di urgenza legate a minacce gravi alla sicurezza pubblica.
Si tratta di uno dei profili su cui, come illustrato nella parte del dossier dedicata alle motivazioni della proposta, la Commissione ha riscontrato le maggiori divergenze interpretative tra gli Stati membri in esito al decimo ciclo di valutazioni reciproche.

Trasferimento di persone detenute, videoconferenze, informazioni bancarie e atti di indagine speciali

Gli **articoli 22** e **23**, che aprono il Capo V, disciplinano, rispettivamente, il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione e in quello di esecuzione di persone detenute ai fini del compimento di un atto di indagine. L'**articolo 24** prevede la possibilità di procedere ad **audizioni** mediante **videoconferenza** o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'**articolo 25** estende

analoga possibilità all'audizione di periti o testimoni mediante teleconferenza. Gli **articoli 26 e 27** disciplinano infine la richiesta di informazioni su conti bancari e su operazioni bancarie e finanziarie.
L'**articolo 28** regola gli atti che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, mentre l'**articolo 29** detta norme specifiche sulle operazioni di infiltrazione. Il **nuovo articolo 30**, invece, introduce una disciplina specifica dell'**osservazione transfrontaliera** ai fini dell'acquisizione di prove. Gli **articoli 31 e 32** riguardano rispettivamente l'intercettazione di telecomunicazioni, con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro, e i provvedimenti provvisori volti a evitare la distruzione, l'alterazione o la sottrazione di elementi di prova.
In tema di notifica degli atti di indagine, gli **articoli 33 e 34** disciplinano, rispettivamente, la procedura di notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona sottoposta a intercettazione, ovvero nel cui territorio viene impiegato un dispositivo tecnico di registrazione, quando in entrambi i casi l'assistenza tecnica di tale Stato non sia necessaria; l'**articolo 35** disciplina la richiesta di consenso all'utilizzo come prove di informazioni già scambiate tra autorità.

Ordine europeo di partecipazione a distanza: definizione e condizioni di emissione

Il **Titolo III** detta la nuova disciplina relativa all'**ordine europeo di partecipazione a distanza** (**OEPD**). L'**articolo 36** ne fornisce la **definizione**, quale decisione giudiziaria che consente a un indagato, un imputato o una vittima di reato con qualifica di parte di partecipare a distanza, tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione, a una o più udienze del procedimento penale svolte in un altro Stato membro, ribadendo l'obbligo per gli Stati membri di predisporre il quadro giuridico necessario a tal fine.
L'**articolo 37** fissa le **condizioni** per l'**emissione** dell'OEPD, che sussistono quando:

1. la persona interessata **risiede**, **soggiorna** temporaneamente per motivi giustificati o è **detenuta** per altri procedimenti nello Stato di esecuzione;
2. l'emissione risulta **appropriata** e **proporzionata** al caso concreto, nel rispetto dei **diritti** della persona interessata;
3. quest'ultima ha prestato il proprio **consenso** alla partecipazione a distanza, fattispecie disciplinata dall'articolo 38.

Gli **articoli 39 e 40** stabiliscono rispettivamente il **contenuto obbligatorio** del modulo OEPD standard e le modalità della sua **trasmissione**.

Procedure e garanzie per lo Stato di esecuzione dell'OEPD

L'**articolo 41** sancisce l'obbligo dell'autorità di esecuzione di riconoscere ed eseguire l'OEPD, mentre l'**articolo 42** detta **norme dettagliate** sulle modalità pratiche di esecuzione, compreso il momento delle audizioni o udienze. L'**articolo 43** elenca, invece, i **motivi** – obbligatori e facoltativi – di **non riconoscimento** o **non esecuzione**. L'**articolo 45** disciplina le situazioni in cui l'esecuzione dell'OEPD risulti **impossibile** e l'**articolo 46** prevede i correlati **obblighi di informazione reciproca** tra le autorità coinvolte.

Provvedimenti provvisori, consultazioni e diritti procedurali

L'**articolo 47** disciplina i **provvedimenti provvisori** applicabili dopo la condanna, l'**articolo 48** detta disposizioni relative al ricorso a consultazioni dirette tra le autorità di emissione e di esecuzione. Chiudono il Titolo III l'**articolo 49**, che stabilisce i **diritti procedurali** applicabili alla partecipazione a distanza, e l'**articolo 50**, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni adottate in questo ambito.

Disposizioni comuni

Il Titolo IV reca le **norme trasversali** applicabili sia all'OEI sia all'OEPD.

In particolare, l'**articolo 51** disciplina i mezzi di comunicazione tra autorità; l'**articolo 52** autorizza gli Stati membri a designare **autorità centrali**; l'**articolo 53** affronta i **profili di cooperazione** con **Eurojust** e con la **Rete giudiziaria europea**. Gli articoli 56 e 57 recano infine, rispettivamente, le norme sulla modifica dei moduli standard e sulla disciplina dell'esercizio della delega alla Commissione.

Disposizioni finali

Il Titolo V reca le **disposizioni transitorie** e **finali**.

L'**articolo 58** stabilisce gli obblighi di **notifica** delle autorità competenti, mentre l'**articolo 59** disciplina il rapporto con altri strumenti dell'UE e internazionali.

L'articolo 60 detta le **disposizioni transitorie**, l'articolo 61 fissa i **termini di recepimento** da parte degli Stati membri, l'articolo 62 impone alla Commissione l'obbligo di **riferire periodicamente** sull'applicazione della direttiva; l'articolo 63 reca la clausola di **abrogazione** della disciplina previgente; l'articolo 64 stabilisce l'**entrata in vigore** e l'articolo 65 indica i **destinatari**.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 82 TFUE**, in base al quale Parlamento europeo e Consiglio possono adottare le **misure** intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento nell'UE di qualsiasi tipo di **sentenza** e di **decisione giudiziaria**, prevenire e risolvere i **conflitti di giurisdizione** tra gli Stati membri, sostenere la **formazione dei magistrati** e degli operatori giudiziari e, infine, facilitare la **cooperazione** tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità** dell'intervento legislativo in esame in quanto il quadro giuridico relativo all'acquisizione transfrontaliera di prove, che trascende intrinsecamente la dimensione nazionale, si presenta **frammentato** con lacune e significative differenze di disciplina nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, che ostacolono l'efficiacia della cooperazione giudiziaria in materia penale.

La Commissione ritiene, inoltre, necessario dettare una **disciplina uniforme** per consentire il ricorso alla partecipazione a distanza alle udienze penali da parte di indagati, imputati o vittime di reato, attualmente non disciplinato a livello dell'UE.

Sul piano del **valore aggiunto**, la Commissione osserva che la direttiva proposta affronta questioni intrisecamente transfrontaliere che non possono essere trattate in maniera efficace dai singoli Stati membri.

Proporzionalità

La Commissione ritiene rispettato il **principio di proporzionalità** in quanto la proposta si limita a:

- introdurre modifiche puntuali alla disciplina dell'OEI, adottando le opzioni regolative meno invasive per i sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri;
- istituire un quadro giuridico mirato in relazione all'emissione e riconoscimento delle richieste di partecipazione a distanza alle udienze penali.

In particolare, la Commissione richiama l'attenzione sulla discrezionalità degli Stati membri nel ricorso all'OEPD, sulla valutazione di proporzionalità e adeguatezza dell'impiego delle modalità di partecipazione a distanza e, infine, sul consenso della persona interessata. Inoltre, secondo la Commissione la proposta fa salva l'autonomia procedurale degli Stati membri, in quanto lo svolgimento delle audizioni continua a essere

disciplinato dal diritto dello Stato membro di emissione, mentre taluni atti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro di esecuzione.

Sul piano della **scelta dell'atto giuridico**, a giudizio della Commissione, lo strumento giuridico della direttiva è il più adatto considerata la natura puntuale e mirata delle modifiche prospettate.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria. Al Parlamento europeo essa è stata assegnata alla Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti irlandese, finlandese, lituano e svedese, nonché da parte del Senato ceco e romeno e del Bundestag e Bundesrat.
Nessuna di tali assemblee ha segnalato al momento di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.